



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione – Seduta di prima convocazione

NR. 5 DEL 18-03-2021

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di Marzo, dalle ore 19:27 circa, presso la Sala Consiglio Comunale, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BOGANA AMALIA SERENELLA	X		COLLAVO ANDREA	X	
ZANCANER ANGELO	X		DAL ZOTTO CLAUDIO	X	
CODEMO NOVELLA	X		COLLAVO MARIO	X	
SPADA LUIGI	X				
CARELLE GIUSEPPE	X				
PISAN NICOLA	X				

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta la Dott.ssa CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.

Il Sindaco Dott.ssa AMALIA SERENELLA BOGANA, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 15.03.2021 ad oggetto: “Approvazione tariffe rifiuti anno 2021”, allegata alla presente delibera e ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale.

UDITI i seguenti interventi:

Consigliere Spada Luigi illustra brevemente la proposta di delibera in oggetto.

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., rilasciati in allegato alla succitata proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati.

CON VOTI palesi favorevoli unanimi.

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 15.03.2021 ad oggetto: “Approvazione tariffe rifiuti anno 2021”, allegata alla presente come parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.

COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 15-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI ANNO 2021.

IL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20.06.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato elettorale 2016-2021.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2021 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al DUP e schema di bilancio di previsione 2021/2023, con relativi allegati".

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore».

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...».

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.».

VISTO, altresì, il comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.».

VISTA la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali.

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, di cui alla proposta di deliberazione n. 6 approvata nella presente seduta di Consiglio, e stilato secondo la metodologia MTR approvata da ARERA con la deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, che sarà inviato per la formale approvazione all'Autorità nei modi messi a disposizione dalla stessa (si veda il Comunicato del 06-07-2020 in materia) e preso atto delle risultanze dello stesso.

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 301.362 (al netto dell'addizionale provinciale) che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021:

	Tariffa Variabile	Tariffa Fissa	Totale
Scomposizione della tariffa ex MTR	257.472	65.043	322.515
Tariffa complessiva riconosciuta	235.782	59.564	295.346
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC	7.732		7.732
Tariffa a ruolo	243.514	59.564	303.078
Entrate art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 (contributo MIUR)		-1.716	-1.716
Tariffa finale	243.514	57.848	301.362

DATO atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 e considerato che il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha modificato il comma 7 del suddetto d.lgs. n. 504/1992 prevedendo quanto segue:

“.....salvo diversa deliberazione da parte della Provincia.... a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia...”;

“.... a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo”.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.05.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti (TARI).

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal d.l. 30 aprile 2019, n. 34 il quale stabilisce che:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al

comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.».

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 25.10.2018 con la quale venivano trasferite all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville a decorrere dal 01.11.2018 le funzioni fondamentali di cui all'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, tra cui quella alla lettera a) relativa a: "Organizzazione generale di amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" a cui fanno riferimento anche le entrate tributarie, tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI).

PRECISATO che:

- gli introiti derivanti dalla tassa oggetto della presente vengono incassati direttamente dal Comune secondo quanto di competenza e che gli eventuali rimborsi ai contribuenti vengono pagati direttamente dal Comune secondo quanto di competenza;
- l'adozione di regolamenti in materia di entrate tributarie, l'istituzione di tributi, la determinazione delle tariffe, aliquote e detrazioni, viene disposta dall'Unione su proposta della Giunta Comunale e/o del Consiglio Comunale.

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Assemblea n. 17 del 12.12.2011 l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi con la Comunità Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina, tra cui la gestione associata dei tributi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 12.03.2020, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16.04.2020, è stata designata quale funzionario responsabile della TARI la Dott.ssa Isabella Bongini del servizio associato tributi dell'Unione Montana Feltrina.

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio associato tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato A).

VISTO il d.lgs. n. 267/2000

VISTO il d.lgs. n. 118/2011.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità.

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come da allegato B);

3. di stabilire, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti (TARI) il **30 aprile** quale data di riferimento per la determinazione dei componenti del nucleo familiare;

4. di stabilire le seguenti tariffe in base all'art. 19 comma 2 lettera a) del citato regolamento, relativamente alle utenze non domestiche in cui non venga iniziata l'attività o essa venga a cessare durante l'anno:

<i>Descrizione</i>	<i>Quota fissa</i>
locali in cui non viene iniziata l'attività o venga a cessare durante l'anno da 0 a 100 mq	€ 111,00
locali in cui non viene iniziata l'attività o venga a cessare durante l'anno da 101 a 999 mq	€ 166,00
locali in cui non viene iniziata l'attività o venga a cessare durante l'anno oltre i 1000 mq	€ 555,00

5. di stabilire, ai fini e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del suddetto regolamento le scadenze del **16 giugno e del 16 dicembre** per il pagamento rispettivamente della prima e della seconda rata della TARI;

6. di confermare le tariffe dovute per ciascun svuotamento del bidoncino del secco eccedente il numero massimo individuato per ciascuna tipologia di utenza come indicato nell'allegato C);

7. di confermare le percentuali di riduzione della parte variabile del tributo rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta da parte delle utenze non domestiche che producono rifiuti speciali e /o speciali pericolosi così come previsto nell'art. 7 comma 2 del citato regolamento, così come indicato nell'allegato D);

8. di confermare, ai sensi dell'art. 15 comma 4, come segue le quote per la consegna del bidoncino e/o per la sua sostituzione:

€ 15,00 bidoncino fino a 50 litri

€ 30,00 bidoncino da 110 litri

€ 50,00 bidoncino da 1000 litri

9. di confermare in € 30,00 il contributo annuo che verrà riconosciuto, in sede di iscrizione a ruolo, a coloro che dimostrino di utilizzare il pannolino lavabile, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera d) del regolamento;

10. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione di approvazione della presente proposta mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal d.l. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

11. di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del servizio associato tributi dell'Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti;

12. di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente proposta all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville per la sua adozione nella prima seduta utile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
AMALIA SERENELLA BOGANA

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 5 del 18-03-2021, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI ANNO 2021., pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Alano di Piave, 24-03-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PERISIC ALEXANDRA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 5 del 18-03-2021, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI ANNO 2021., è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

In data 03-04-2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

In data , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Allegato B)

UTENZE DOMESTICHE

classe	descrizione	quota fissa	quota variabile/nucleo	numero svuotamenti bidoncino compresi nella tariffa	
				bidoncino 50 litri	bidoncino 110 litri
A	locali ad uso abitazione	€ 65,00	nucleo 1 persona € 63,00	9	4
		€ 65,00	nucleo 2 persone € 117,00	12	6
		€ 65,00	nucleo 3 persone € 159,00	12	8
		€ 65,00	nucleo 4 persone € 191,00	12	12
		€ 65,00	nucleo 5 persone e oltre € 213,00	15	15
B	locali ad uso abitazione/saltuario	€ 65,00	€ 63,00	9	0

UTENZE NON DOMESTICHE

classe	descrizione	quota fissa	quota variabile/mq	numero svuotamenti bidoncino compresi nella tariffa		
				bidoncino 50 litri	bidoncino 110 litri	bidoncino 1000 litri
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 65,00	1,15	12	12	0
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 65,00	1,15	12	12	0
3	Esposizioni, autosaloni, parcheggi	€ 65,00	1,04	12	12	0
4	Alberghi con ristorante	€ 65,00	2,43	0	12	12
5	Alberghi senza ristorante	€ 65,00	2,43	0	12	12
6	Casa di cura e riposo	€ 65,00	2,43	0	0	120
7	Uffici, agenzie	€ 65,00	1,30	6	6	0
8	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 65,00	1,30	6	6	0

classe	descrizione	quota fissa	quota variabile/mq	numero svuotamenti bidoncino compresi nella tariffa		
				bidoncino 50 litri	bidoncino 110 litri	bidoncino 1000 litri
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 65,00	3,69	12	12	0
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 65,00	3,69	12	12	0
11	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 65,00	4,62	12	12	0
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 65,00	4,62	12	12	0
13	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 65,00	3,09	12	12	12
13.01	Attività industriali con capannoni di produzione (fino a 300 mq. riduz 90%)	€ 65,00	0,31	12	12	12
13.02	Attività industriali con capannoni di produzione (fino a 300 mq. riduz 80%)	€ 65,00	0,62	12	12	12
13.03	Attività industriali con capannoni di produzione (fino a 300 mq. riduz 60%)	€ 65,00	1,24	12	12	12
14	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 65,00	3,09	12	12	12
14.01	Attività artigianali di produzione beni specifici (sup 300 mq. riduz. 90%)	€ 65,00	0,31	12	12	12
14.02	Attività artigianali di produzione beni specifici (sup 300 mq. riduz. 80%)	€ 65,00	0,62	12	12	12
14.03	Attività artigianali di produzione beni specifici (sup 300 mq. riduz. 60%)	€ 65,00	1,24	12	12	12

classe	descrizione	quota fissa	quota variabile/mq	numero svuotamenti bidoncino compresi nella tariffa		
				bidoncino 50 litri	bidoncino 110 litri	bidoncino 1000 litri
15	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 65,00	6,05	12	12	12
16	Bar, caffè, pasticceria	€ 65,00	6,05	12	12	12
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 65,00	3,95	12	12	12
18	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 65,00	3,95	12	12	12
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 65,00	3,95	12	12	12
20	Discoteche, night club	€ 65,00	€ -	0	12	12

Allegato C)

TARIFE ECCEDENZIA NUMERO MASSIMO SVUOTAMENTI SU BASE ANNUA

<i>bidoncino litri</i>	<i>tariffa per ciascun svuotamento eccedente</i>
50	€ 4,00
110	€ 6,00
1000	€ 10,00

Allegato D)

<i>Classificazione delle attività</i>	<i>% di riduzione</i>
Ambulatori medici, dentistici e simili	90
Falegnamerie e mobilifici	90
Industrie meccaniche	90
Laboratori artigianali di lavorazione metalli, tornitura lastre, produzione coppe e simili	90
Stirerie industriali	90
Distributori di carburanti e autolavaggi	80
Fabbriche di lampadari	80
Laboratori di occhialerie	80
Meccanici e carrozzerie	80
Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	80
Servizio di noleggio da rimessa con autovetture e pullman	80
Laboratori di confezioni	60
Lavanderie a secco	60
Vendita di materiali edili e simili	60